



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati:

Presidente della Corte dei conti Angelo BUSCEMA;

Presidente *a latere* Raffaele DAINELLI;

componenti: Valeria CHIAROTTI, Sonia MARTELLI, Maria Teresa POLVERINO, Cinzia BARISANO, Luisa D'EVOLI, Luigi CASO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Rosalba DI GIULIO, Donatella SCANDURRA, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Angela PRIA;

integrata dai Consiglieri delegati delle Sezioni regionali di controllo:

RÖSSLER Josef Hermann, Massimo ROMANO, Fabrizio PICOTTI, Antonio NENNA, Maria Luisa ROMANO, Rossella CASSANETI, Lucia D'AMBROSIO, Nicola BENEDIZIONE, Giuseppe Vincenzo BUSA, Rossana RUMMO, Maria Laura PRISLEI (relatore), Valeria FRANCHI, Sergio GASPARRINI, Massimo AGLIOCCHI.

nell'Adunanza Generale del 12 settembre 2019

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTA la deliberazione n. 9/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 27 marzo 2012;

VISTO il Decreto n.194 del 21 dicembre 2017 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo I.C. "M.L. Gaiter" di Caprino Veronese (VR) concernente la ricostruzione di carriera della docente M.B., trasmesso dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato di Verona, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto - ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011;

VISTA la relazione in data 15 aprile 2019 con la quale il Magistrato istruttore, esaminati gli atti, i rilievi formulati dalla Ragioneria

territoriale e le conseguenti motivazioni addotte dall'Amministrazione, ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione di Controllo del decreto sopra citato per l'assunzione di ogni conseguente decisione in merito;

VISTA la relazione del 27 giugno 2019 con la quale il Consigliere delegato, su conforme proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto al Presidente f.f. della Sezione regionale di controllo il deferimento "allo stato degli atti" della questione alla sede collegiale;

VISTA la nota in data 25 luglio 2019 del Presidente f.f. della Sezione regionale, con la quale a seguito della deliberazione n. 196/2019/SUCC della stessa Sezione, allo scopo di definire una preliminare questione di massima, è stato chiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire il provvedimento sopraindicato all'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 19 agosto 2019, con la quale è stata convocata per la data odierna l'Adunanza Generale per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria, in data 29 agosto 2019, con la quale la predetta ordinanza di convocazione, unitamente alle copie della richiesta di deferimento del Presidente f.f. della Sezione regionale di

controllo per il Veneto e della Deliberazione n.196/2019/SUCC, sono state inoltrate alle Amministrazioni interessate;

UDITI il relatore, Cons. Maria Laura PRISLEI, nonché il dott. Giorgio CORA', Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, la dott.ssa Rita MORSANI, Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "M.L. Gaiter" di Caprino Veronese, ed il dott. Francesco De SARIO, Dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP (Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico);

con l'assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

È all'esame di questa Sezione, a seguito di richiesta di deferimento formulata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, giusta deliberazione n. 196/2019/SUCC – e conseguente ordinanza del Presidente della Corte dei conti con la quale è stata convocata l'odierna adunanza – il decreto n. 194 adottato dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "M.L. Gaiter" di Caprino Veronese in data 21 dicembre 2017 e trasmesso alla stessa Sezione regionale, per il controllo successivo ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, dalla Ragioneria territoriale

dello Stato di Verona.

Trattasi, in particolare, di un provvedimento con il quale è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 485 e seguenti della legge 16 aprile 1994 n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ad una docente - al superamento del periodo di prova conseguente all'immissione in ruolo - i periodi di servizio d'insegnamento prestato in qualità di docente non di ruolo.

In seguito all'avvenuta conferma in ruolo per il positivo superamento del periodo di prova, l'interessata ha presentato istanza di riconoscimento degli anni di servizio d'insegnamento non di ruolo prestati, tra i quali l'anno scolastico 2004/2005. Con decreto n 194 del 21 dicembre 2017 il dirigente scolastico di Caprino Veronese ha riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio d'insegnamento non di ruolo computato per l'intero anno scolastico 2004/2005, ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in quanto servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni (8 giugno 2005) con partecipazione agli scrutini finali il 17 giugno ed esami dal 20 giugno 2005 al 14 luglio 2005 presso l'Istituto Superiore Statale "A. Pesenti" di Cascina (PI).

La competente Ragioneria Territoriale, con nota di osservazioni del 17 gennaio 2018, ha restituito non visto il decreto in esame,

rilevando come il suddetto periodo fosse stato in realtà interrotto in data 8 giugno 2005 per la mancata ripresa dell'attività lavorativa a seguito di cessazione del precedente contratto a tempo determinato e che già a quella data sussistevano, comunque, due momenti interruttivi in occasione di precedenti assenze non retribuite: il 29 gennaio 2005 per un permesso non retribuito per motivi familiari e il 18 marzo 2005 per sciopero.

Il dirigente scolastico, nonostante le osservazioni della Ragioneria Territoriale, ha richiesto di dare corso comunque alla registrazione del decreto n. 194/2017, che conseguentemente la medesima Ragioneria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Svolte le prime verifiche istruttorie, il Magistrato istruttore, con nota del 15 aprile 2019, condividendo le argomentazioni addotte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, ha ritenuto non conforme a legge il decreto di che trattasi e ha rimesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione di controllo regionale per l'esame e l'assunzione di ogni conseguente decisione in merito.

Con successiva ordinanza, il Presidente f.f. della Sezione regionale, a seguito di conforme richiesta del Consigliere delegato, ha convocato la Sezione stessa per l'adunanza del 10 luglio 2019; alla stessa partecipava il dirigente scolastico reggente che aveva già inviato in data 8 luglio

memorie difensive. Assenti, seppur invitati, i rappresentanti della Ragioneria territoriale dello Stato.

Nel corso dell'adunanza del 10 luglio 2019 il rappresentante dell'Istituto Comprensivo di Caprino Veronese ha ripercorso nuovamente la vicenda nei termini già esposti in atti, circostanziandone tutti i passaggi e le motivazioni ed insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. In particolare, lo stesso ha evidenziato, dapprima, che l'assenza del 29 gennaio 2005 per permesso non retribuito per motivi personali o familiari era influente, in quanto effettuata prima del 1° febbraio - facendo così valere il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio, e non il differente presupposto alternativo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato - e, quindi, al di fuori del periodo considerato utile ai fini del riconoscimento di che trattasi e, poi, ha sottolineato la non idoneità dell'astensione dal lavoro per sciopero del 18 marzo 2005 a fini interruttivi del rapporto di lavoro, in quanto diritto costituzionalmente garantito dal cui legittimo esercizio non può derivare nocimento al dipendente, a seguito del quale viene meno la retribuzione, ma non il versamento a fini previdenziali e contributivi.

Quanto al terzo punto, l'Amministrazione ha precisato ulteriormente che la scelta di far cessare il servizio del primo contratto in data 8 giugno e la stipula dell'altro contratto per i successivi giorni

dello scrutinio era stata una decisione sulla quale la dipendente non poteva incidere se non creando un disservizio, dettata da finalità di contenimento della spesa e da osservanza a precise indicazioni ministeriali. Ha rappresentato, altresì, che la docente in questione il giorno 8 giugno aveva espletato scrutini per una delle classi alla quale era adibita, mentre quelli del 17 giugno erano scrutini di altre classi, alle quali la docente medesima era ugualmente assegnata. Ad ulteriore supporto ha precisato che l'eventuale riconsiderazione dell'atto in esame avrebbe di fatto prodotto un nocumento all'insegnante per cause alla stessa non imputabili.

Nella Camera di consiglio del 10 luglio 2019, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutati gli atti e tutte le argomentazioni addotte dall'Amministrazione, ha ritenuto, da un lato, superato il profilo di censura relativo all'assenza del 29 gennaio 2005 e, dall'altro, considerata la tipologia delle altre assenze contestate (sciopero e interruzioni determinate unilateralmente dall'Amministrazione e in nessun modo riconducibili alla volontà della dipendente, con scrutini, almeno per una classe conclusi nell'ambito del primo rapporto contrattuale) alla luce delle argomentazioni tutte riportate nella parte motivazionale della richiamata deliberazione n. 196/2019/SUCC, tenuto altresì conto del diverso avviso espresso da altra Sezione territoriale (Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n.

171/2017/SUCC), in relazione alla qualificazione dell'assenza per sciopero, ha sospeso la decisione circa la legittimità del decreto in esame e ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per il deferimento dell'esame dello stesso all'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato per il pronunciamento in ordine ai seguenti due profili:

"1- se l'esercizio del diritto di sciopero possa risultare non interruttivo del periodo di servizio svolto in pre-ruolo ai fini del riconoscimento dello stesso all'atto della ricostruzione di carriera;

2- se ai fini del riconoscimento del periodo di servizio svolto in pre-ruolo all'atto della ricostruzione di carriera il suddetto periodo possa intendersi concluso senza interruzioni laddove l'insegnante abbia portato a termine gli scrutini per una delle classi a lei assegnate alla data di conclusione del contratto in essere, mentre per le altre classi a lei assegnate, i cui scrutini erano calendarizzati in data successiva e non contigua, l'Amministrazione scolastica ha stipulato con la stessa insegnante altro distinto contratto non contiguo".

Con successiva nota del Presidente f.f. della Sezione regionale in data 25 luglio 2019, detta deliberazione corredata della relativa documentazione è stata trasmessa al Presidente della Corte dei conti per il deferimento all'Adunanza Generale della Sezione centrale del

controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza del 19 agosto 2019, ha convocato in Adunanza Generale per il giorno 12 settembre 2019 la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato per la pronuncia in sede di controllo successivo sulla conformità a legge del più volte citato decreto n.194 del 21 dicembre 2017.

Con nota del 12 settembre 2019, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (IGOP) – ha presentato le proprie controdeduzioni escludendo, con argomentazioni in gran parte sovrapponibili a quelle della Sezione remittente, l'assenza del 18 marzo per sciopero dal novero delle fattispecie interruttive del rapporto di lavoro e, nel contempo, confermando, invece, a tale fine l'intervenuta interruzione tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio degli scrutini anche nella considerazione che il riconoscimento del servizio prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale rappresenta una fattispecie già favorevole non suscettibile di ulteriore riduzione.

Nell'odierna adunanza i rappresentanti dell'Amministrazione

scolastica e del MIUR hanno insistito per la legittimità dell'atto adottato e, quindi, per la sua conferma mentre il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ha ribadito le argomentazioni ostative alla registrazione dell'atto.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione delle seguenti questioni di massima:

“se l'esercizio del diritto di sciopero possa risultare non interruttivo del periodo di servizio svolto in pre-ruolo, ai fini del riconoscimento dello stesso all'atto della ricostruzione di carriera;

se ai fini del riconoscimento del periodo di servizio svolto in pre-ruolo, all'atto della ricostruzione di carriera, lo stesso possa intendersi concluso senza interruzioni laddove l'insegnante abbia portato a termine gli scrutini per una delle classi a lei assegnate alla data di conclusione del contratto in essere, mentre per le altre classi a lei assegnate, i cui scrutini erano calendarizzati in data successiva e non contigua, l'Amministrazione scolastica abbia stipulato con la stessa insegnante altri distinti contratti”.

A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo in via di premessa, richiamare le indicazioni rese

dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, *“per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo - da attuare con le consuete modalità procedurali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente.”*

Ne consegue l'applicabilità delle consuete modalità procedurali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale nella composizione integrata da tutti i Consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.

2. Per la risoluzione delle questioni, ovvero se le situazioni giuridiche sopra richiamate risultino rilevanti al fine di interrompere i periodi utili alla ricostruzione dell'anzianità e, conseguentemente, della progressione della carriera, risulta necessaria la disamina delle norme

di riferimento.

Il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale docente trova il suo principale riferimento normativo negli artt. 485 e ss. del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

La legge 26 luglio 1970, n. 576 rubricata "Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica" stabilisce, all'articolo 4, che: *"Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e Puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento"*.

Ai sensi dell'art. 490, comma 4, del citato d.lgs. n. 297/1994 i riconoscimenti di servizi, prima della nomina in ruolo, sono disposti all'atto della conferma in ruolo. Il riconoscimento del suddetto servizio, a fini di ricostruzione di carriera, può essere richiesto dal docente dopo il superamento del periodo di prova ed i suoi effetti decorrono dalla conferma in ruolo.

Ai sensi dell'art. 570 del d.lgs. n. 297/1994 è utile al riconoscimento

soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

In base al combinato disposto dell'articolo 4 della legge n.576/1970, dell'articolo 489, comma 1, del T.U. e dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, *“il servizio di insegnamento non di ruolo, prestato è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha stabilito che i rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati da contratto individuale, conformato ai contratti collettivi, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservare.

Il C.C.N.L relativo al Comparto Scuola regola i rapporti di lavoro del personale scolastico. Per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e secondo biennio economico 2004/2005, l'articolo 34 ha previsto che al rientro del docente titolare dopo il 30 aprile ove l'assenza si sia

prolungata per centocinquanta giorni continuativi nell'anno - periodo ridotto a novanta nel caso di classi terminali - esso venga impiegato in supplenze o altre attività didattiche e/o compiti connessi con il funzionamento scolastico.

Il docente supplente, assunto in sostituzione di personale assente, viene, quindi, mantenuto in servizio per garantire continuità didattica nelle classi.

3. Nel merito, preliminare è la valutazione in ordine a possibili disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e indeterminato. A tale proposito il Collegio ricorda la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 settembre 2018 che, intervenendo sul tema della disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, richiama la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. La predetta clausola, infatti, vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, laddove le mansioni svolte siano equiparabili e sovrapponibili, così statuendo:

“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano

ragioni oggettive (...)”.

In tale complessivo contesto ed alla luce delle disposizioni nazionali vanno lette le questioni poste dalla Sezione di controllo per il Veneto.

Il Collegio ritiene che la giornata di sciopero non possa in alcun modo considerarsi interruttiva del rapporto di servizio, essendo stata effettuata proprio nell’ambito di tale rapporto, e rappresenti un diritto soggettivo fondamentale e irrinunciabile di ogni lavoratore, che sia a tempo determinato o indeterminato, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 40 della Costituzione e tutelato nella Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione europea (art. 28). La stessa Corte di Cassazione lo ha definito (sent.n.18195 del 16 settembre 2016) quale *“esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo”*.

La circolare del Ministero dell’Istruzione 18 settembre 1989, n. 312, del resto, nell’individuare in modalità differente le trattenute per sciopero rispetto alle altre tipologie di astensione dal lavoro, chiarisce che i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione del rapporto d’impiego. Analoghe considerazioni si evincono dall’informativa INPDAP n. 18 del 19 maggio 2013. La diversa modalità di calcolo delle trattenute per sciopero, rispetto alle altre tipologie di assenza, delineata dall’INPDAP appare dirimente nel chiarire la particolarità di questa tipologia di assenza dal lavoro, trattandosi di assenza per la quale è prevista una trattenuta e non di

assenza non retribuita *tout court*.

L'esercizio del diritto allo sciopero è disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n.146, rubricato "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*". Nella normativa la rete di regole da rispettare e di procedure da seguire sono dirette ad assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, del diritto allo sciopero temperandolo con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati. Una lettura dell'art. 570 del d.lgs. n. 297 del 1994 costituzionalmente orientata conduce a ritenere che l'assenza per l'esercizio del diritto di sciopero, pur costituendo un diritto soggettivo potestativo nell'ambito dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, rappresenti una astensione non interrutiva ma sospensiva della prestazione, in quanto espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Diversamente argomentando, si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento non solo tra docente a tempo determinato e docente a tempo indeterminato, ma in generale tra il personale della scuola e le altre categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione degli effetti interrutivi conseguenti alla decisione del dirigente scolastico di porre in essere più provvedimenti in tempi estremamente ravvicinati con la stessa docente

e per le medesime finalità, il Collegio considera come l'art. 34 del C.C.N.L. biennio normativo 2002-2005 abbia previsto l'obbligo di mantenimento in servizio del supplente sino al termine delle lezioni e degli scrutini finali, valutando quindi prioritaria l'esigenza della continuità didattica, anche rispetto al rientro del docente titolare di cattedra il quale, in caso di ripresa del servizio dopo il 30 aprile, dovrà essere diversamente utilizzato. Il responsabile dell'Istituto, quindi, ben avrebbe potuto disporre una proroga del primo contratto sino al tempo necessario per gli scrutini finali e gli esami per le classi cui la docente era complessivamente assegnata. L'esistenza di più rapporti contrattuali in tempi ravvicinati e per le medesime finalità scolastiche con la stessa docente (uno dei quali per il solo giorno 17 giugno - ben sapendo che il 18 e 19 cadevano di sabato e di domenica - un ulteriore nuovo contratto dal 20 giugno al 14 luglio, termine degli esami) appare poco comprensibile nonché discriminatorio rispetto all'effettivo servizio prestato dai docenti a tempo indeterminato. Va considerato come la mancata proroga del primo contratto sia stata disposta unilateralmente, senza che la docente potesse legittimamente manifestare una differente volontà contrattuale alla prosecuzione dell'attività di insegnamento, al fine di garantire quella continuità didattica prevista dall'art 34 del C.C.N.L. ed in ultima analisi, di non recare nocimento al buon andamento dell'attività.

D'altra parte l'eventuale interruzione tra il termine delle lezioni previsto con Ordinanza Ministeriale del MIUR - con il quale è reso il calendario scolastico nazionale sulla base dei calendari definiti dalle diverse regioni - e l'avvio degli adempimenti, degli scrutini e delle valutazioni di fine anno scolastico, costituisce una circostanza esterna e non disponibile al singolo docente e che non può portare effetti lesivi, in termini di ricostruzione di carriera, verso i docenti a tempo determinato titolari di classi terminali rispetto a quelli delle classi i cui scrutini vengano svolti immediatamente dopo l'ultimo giorno delle lezioni. Nel caso di specie la docente, essendo assegnata anche a classi terminali, non poteva che concludere l'anno con gli scrutini e gli esami, in qualunque modo fosse stato articolato il calendario.

In ogni caso, dalla documentazione prodotta, si evince come la docente abbia effettivamente concluso gli scrutini almeno per una classe in costanza del primo contratto e quindi, almeno per quella classe, la valutazione del servizio prestato nell'anno scolastico 2004/2005 sembrerebbe utile ai fini del riconoscimento pre-ruolo.

Del resto, lo stesso MIUR è intervenuto negli anni successivi a regolamentare le proroghe dei contratti di supplenza in situazioni analoghe, come risulta dagli atti depositati.

Delle mere circostanze fattuali poste in essere dalla parte forte del rapporto contrattuale, quali la mancata proroga del contratto e la

calendarizzazione degli scrutini in giorni non immediatamente successivi al termine delle lezioni, non possono condurre ad una applicazione della normativa da cui derivi un documento al lavoratore a tempo determinato, parte debole del contratto.

Per le complessive considerazioni sin qui svolte, nella fattispecie prospettata il servizio prestato dalla docente deve considerarsi funzionalmente non interrotto.

Il diverso avviso espresso dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della Ragioneria generale dello Stato sembrano fondarsi su esigenze di contenimento della spesa che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni si ritiene che debbano riconoscersi alla docente il periodo pre-ruolo prestato nell'anno scolastico 2004/2005 e, conseguentemente, la conformità a legge del decreto n.194 del 21 dicembre 2017 adottato dal dirigente scolastico in tema di ricostruzione di carriera.

Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:

“ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo prestato da un docente, non possono considerarsi interrottivi del

servizio stesso l'esercizio del diritto di sciopero e le interruzioni contrattuali disposte unilateralmente dall'amministrazione tra il termine delle lezioni ed il termine degli scrutini".

Per l'effetto, il sopra richiamato provvedimento è ritenuto conforme a legge.

P.Q.M.

L'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità, previa risoluzione della questione di massima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento, ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento deferito.

Il Presidente
Angelo BUSCEMA

Il Relatore
Maria Laura PRISLEI

Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2019

Il Dirigente
Massimo BIAGI